

RICHIESTA DI SUBENTRO

Il sottoscritto nato a il.....
C.F. residente in alla vian°.....
telefono ed altri recapiti

chiede di subentrare

nella concessione cimiteriale n° del
intestata a
per il loculo/ossario presso il Cimitero di identificata con le seguenti
coordinate..... per la Salma/Resti Mortali di
deceduta/o il a

Allega contratto di concessione d'uso (se in possesso)

Richiede copia del contratto di concessione d'uso

Amalfi, li

Firma.....

ARTICOLI RIFERIMENTO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Art. 87 – Subentro e titolarità

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, come individuati dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile, fermo restando in via prioritaria i diritti del coniuge, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, nel termine di gg.

180 (centottanta) dalla data del decesso, mediante raccomandata con A.R., richiedendo la variazione “per subentro” dell'intestazione della concessione, previa esibizione dell'atto concessorio.

Il relativo modulo di “istanza di subentro” potrà essere richiesto all'ufficio comunale dei Servizi Cimiteriali o direttamente alla Ditta incaricata dalla famiglia di svolgere le Onoranze funebri.

Il richiedente deve dichiarare di essere il solo avente diritto al subentro, o che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro stesso, o che vi rinunciano, mediante deposito presso il competente Ufficio del Comune di atto sottoscritto dagli stessi rinunciatari ai sensi del T.U. n. 445 del 28/12/2000. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume la qualità di “concessionario”.

Trascorso tale termine, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Il manufatto oggetto della concessione revocata, una volta liberato dalla salma o dai resti mortali ed eseguiti gli eventuali interventi manutentivi di messa in pristino, ritorna nella piena disponibilità del Comune e sarà oggetto di nuova concessione cimiteriale.

Art. 89 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92 – 2° comma – del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare, in ogni momento, in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, per motivi di salute ed igiene pubblica, per motivi di funzionalità, per ampliamento del cimitero. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previa adozione di delibera di indirizzo della Giunta Comunale e previo accertamento dei relativi presupposti.

Nel caso in cui il loculo sia occupato, agli aventi diritto titolari della relativa concessione verrà concesso l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante in base alla originaria concessione, di un'altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese relative alle operazioni cimiteriali necessarie.

Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo del Cimitero per la durata di gg. 30 (trenta).

Nel provvedimento di revoca va indicato il giorno di effettuazione delle operazioni cimiteriali che saranno eseguite anche in assenza dell'eventuale concessionario.

Art. 90 – Decadenza

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- ☞ quando la sepoltura individuale non risulta occupata da salma, da resti mortali o da ceneri;
- ☞ quando venga accertato che la concessione sia stata o sia oggetto di lucro o di speculazione;
- ☞ quando sia stato violato il divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- ☞ quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria della sepoltura;
- ☞ quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per decesso o per irreperibilità degli aventi diritto, anche se provvista di lampada votiva fatta collocare da conoscenti o amici del defunto;
- ☞ quando l'Ufficio accerti l'irregolarità della concessione per erronea intestazione e/o per manifesta carenza o insufficienza dei presupposti necessari per il rilascio.

Lo "stato di abbandono" viene dichiarato dal Tecnico Comunale che accerta la mancanza di manutenzione del manufatto, o il suo stato di abbandono, o la mancanza di qualsiasi dato identificativo del defunto o per qualsiasi altra circostanza da cui possa desumersi il disinteresse degli eventuali concessionari sul sepolcro medesimo, o quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione stessa. L'eventuale presenza della lampada votiva e la dimostrazione del pagamento del canone annuale alla Ditta concessionaria del Servizio non costituisce titolo per la richiesta di concessione, anche in sanatoria, del manufatto.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato dal Sindaco, previa notifica al concessionario o agli eventuali aventi diritto, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo del Comune ed a quello del Cimitero per 60 giorni consecutivi.

Art. 91 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

A seguito della pronuncia di decadenza della concessione di cui al precedente Art. 81 il loculo, la celletta ossario o cineraria, l'area o quant'altro concesso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per opere e/o interventi eventualmente effettuati per le quali vale il principio previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Il provvedimento di decadenza e la comunicazione di effettuazione delle operazioni cimiteriali (estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali, ecc.) sarà notificato al concessionario, ove conosciuto, o in caso di irreperibilità con le modalità previste dall'art. 137 e ss. del Codice di Procedura Civile.

I resti mortali derivanti dalla predette operazioni saranno trasferiti nell'ossario comune in mancanza di indicazioni diverse fornite dai congiunti e/o parenti.

I materiali, le opere, gli ornamenti e le attrezzature funebri passano nella disponibilità del Comune e potranno essere utilizzati in opere di miglioramento del cimitero.

Successivamente verrà disposta l'esecuzione degli eventuali lavori di restauro o di manutenzione ordinaria per rendere utilizzabile la sepoltura, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 92 – Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o a seguito di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/90. Prima della scadenza del termine delle concessioni di loculi gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario, previo avvertimento sull'esecuzione delle operazioni mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio e all'albo collocato presso ciascun cimitero.